

PRIO  
TUZIONE  
NALE  
di  
TERMO

Foglio N. 52

## Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecentocinquanta il giorno 6 del mese  
di ottobre in alle ore 10 in Palermo.

Avanti a noi Dott. Cav. Antonio A. Leone  
Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo assistiti dal Can-  
celliere sottoscritto è comparso l'infrascritt testimone, il quale, in  
conformità dell'art. 357 del Codice Proc. Pen. è stato avvertito dal-  
l'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che la verità rammentandogli  
anche le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Indi a che Noi Giudice Istruttore l'abbiamo interrogato sulle sue  
generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interesse che  
abbia con le parti private o ad altre circostanze che servono per valutare  
la sua credibilità e testimone risponde.

Sono:

La fata Giuseppe A. Guarnieri di anni  
23 da Palermo n. 10 - Via S. Lucia  
10.

Quindi procedendo al suo esame.

Ho appreso da un padre del luogo  
che si era visto e che mi ha  
del proprio, ma non ho saputo  
d'individuare alcun oggetto, non avendo  
un'immagine di foto.

Il testimone non ha un'immagine;  
non con gli stessi con alcune  
ma anche con altre e tanti  
sono disposti.

N. .... d'ord.

N. 1052 / 50 Reg. Gen.**SENTENZA****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria**

composta dai Cassata Comm. Luigi, Presidente, Merenda Dott. Roberto, Mauro Dott. Antonino, Consiglieri.

ha emesso la seguente sentenza

**SENTENZA**

nel procedimento penale

**CONTRO**

Cucinella Giuseppe di Salvatore e di Galio Giuseppa nato il 1-6-25 a Montelepre, gestiti a Trilussa

Tocco Giuseppe di Salvatore e di Mannino Rosaria nato 25-7-25 a Montelepre.

Tocco Vincenzo di Salvatore e di Mannino Rosaria nato 27-3-1919 a Montelepre

il 1° detenuto dal 10-8-50

2° " " 12-8-50 *merc. lib. provv.*

3° " " 12-8-50 *merc.*

Difensori del 1°

" 2°

" 3° *Avv. Barretta.*

**IMPUTATI**

a) del reato punito e previsto dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi nella notte dell'11 luglio 1950 in unione e correttezza fra loro impossessati di un quantitativo imprecisato di melloni e cioè circa Kg. 140 in danno di Piazza Francesco;

b) del reato p.e.p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi nella

notte del 13 luglio 1950, in unione e correità fra loro, impossessati per trarne profitto di Kg. 60 di melloni in danno dello stesso Di Piazza;

c) del reato p.e p. dagli art. 56, 110, 575, 577 n. 3 C.P., per avere, in unione e correità fra loro e con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del detto Di Piazza, senza che l'evento si fosse verificato. In contrada <sup>L</sup>Parmi, notte sul 16-7-50;

d) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi in unione e correità fra loro, nella notte del 18-7-50, impossessato per trarne profitto di Kg. 300 di pere in danno del più volte citato Di Piazza;

e) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi in unione e correità fra loro nella stessa notte sub di impossessato per trarne profitto di Kg. 400 di pere in danno di Gaglio Giovanni;

f) del reato p.e p. dall'art. 4 D.P. 19-8-48 n. 1184 prorogato legge 29-n. 480 per detenzione armi da guerra;

g) art. 5 legge stessa per porto delle medesime;

h) del reato p.e p. dagli art. 56-81-110-629 C.P. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad estorcere del danaro a La Fava con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e senza che to si fosse verificato.

In Palermo-inverno 1948.

I) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 110, 635 n. 5 C.P. per avere in unione e correità fra loro, in una notte imprecisata del febbraio u.s., tagliato 120 viti di proprietà di La Fata Giovanni;

L) del reato p.e p. dall'art. 61 n. 5, 424 C.P. per avere, nella stessa notte allo scopo di danneggiare la cosa altrui appiccato il fuoco ad un pagliaio di proprietà del detto La Fata Giovanni.

## IN FATTO

Si osserva che con rapporto del 25-8-1950 il Commissario di P.S. di Partinico Dott. Gambino riferiva che nella notte del 16 luglio 1950 verso le ore 23,30 da ignoti erano stati esplosi due colpi di moschetto contro il possidente Di Piazza Francesco, che si trovava nel suo fondo in contrada Parrini di Partinico.

Il Di Piazza era rimasto illeso ma, data la fitta oscurità, non aveva potuto vedere <sup>in viso</sup> il suo attentatore, né l'altra persona che a quest' ~~o~~ si accompagnava.

Egli, inoltre, aveva tre giorni prima dell'attentato subito ad opera di ignoti un furto di Kg. 300 di pere, ed altro furto di melloni <sup>ora</sup> è stato contro di lui perpetrato il giorno 18 dello stesso mese, sempre ad opera di sconosciuti.

Esperate le opportune indagini, il dott. Gambino procedette al fermo di Cucinella Giuseppe, vaccaio del luogo, il quale, sottoposto ad interrogatorio, dichiarava che verso l'imbrunire del 16 luglio, trovandosi in contrada Parrini, aveva udito due spari ed aveva visto i fratelli Tocco Vincenzo e Giuseppe, <sup>il quale</sup> che teneva in mano un moschetto, quello stesso che alcuni anni prima - secondo una confidenza fattagli - il Giuseppe aveva rinvenuto tra i cespugli di contrada Zucco e che teneva nascosto e sotterrato nell'interno di una capanna del di lui padre, Tocco Salvatore, in contrada Bracco.

Dichiarò ancora di essere a conoscenza che i detti fratelli erano autori di vari furti di melloni e pere e di danneggiamenti di viti e di incendi in danno dello stesso Di Piazza, di Gaglio Giovanni e di La Fata Giovanni; ~~aggiung~~ Disse inoltre che anch'egli aveva rinvenuto, abbandonato fra i campi, un altro moschetto.

Or il verbalizzante, ritenendo che il Cucinella, per esser <sup>la</sup> conoscenza, di tali fatti, ne fosse anche lui correo nella esecuzione dei reati <sup>prodotti</sup> stessi di cui attribuiva la responsabilità ai fratelli Tocco, li denunciava tutti in istato di arresto e, con il foglio

di trasmissione del citato rapporto, accusava costoro anche di correttezza in tentata estorsione continuata, per avere in epoca imprecisata del 1948 inviate delle lettere anonime al La Fata Marco, allo scopo di costringerlo a consegnare loro delle somme.

Si é proceduto quindi col rito formale a carico degli odierni imputati, e si sono tutti protestati innocenti: il Cucinella ha ritrattato la sua dichiarazione alla P.S., affermando che gli era stata estorta con violenza.

Esaminate le parti offese Di Piazza, Gaglio, La Fata Giovanni e La Fata Marco, hanno confermato di aver subito i reati in epigrafe, ma hanno deposto di non aver alcun elemento utile per la identificazione dei rei.

Solo il Di Piazza ha dichiarato di essere stato vittima di prepotenze da parte degli odierni imputati e di certi "Parrini" identificato per Parrino Antonino di Francesco (contro cui non si é proceduto), che volevano tutti, a qualsiasi costo, falciare erba nel fondo di esso Di Piazza e contro ~~il~~<sup>il</sup> di lui espresso diniego. Disse però di non essere in grado di produrre contro di loro alcuna prova specifica.

Il verbalizzante dott. Gambino, confermando il verbale, ha dichiarato di non potere fornire altri elementi di accusa anche in ordine alla denunciata tentata estorsione in danno del La Fata Marco, per avere questi distrutto le lettere anonime di estorsione, ricevute circa due anni prima.

Il detto La Fata Marco ha ammesso di avere, in epoca imprecisata 1948, ricevuto due lettere anonime di estorsione, delle quali non si era eccessivamente preoccupato; ~~ma non aveva mai ammesso di averle ricevute~~ <sup>ed</sup> affermò di non aver sospetti di alcuno.

Con provvedimento del 1 dicembre 1950, da questa Corte, su conforme richiesta del P.M., veniva disposta l'escarcerazione degli imputati per insufficienza di indizi ai sensi dell'art. 269 C.P.P.

IN DIRITTO

Si osserva che alla stregua delle risultanze dell'istruzione, la unica prova ~~da~~ cui si fonda l'accusa contro i giudicabili, ~~si~~ è data dalla dichiarazione estragiudiziale del Cucinella Antonino.

Questa però - a prescindere dal fatto che è stata ritrattata giudizialmente - e per il suo contenuto e per la persona da cui proviene, come bene ha osservato il P.M., non si appalesa sufficientemente attendibile e tranquillante.

Il Cucinella infatti, ristretto nella camera di sicurezza del Commissariato di Partinico, perché sospettato dall'Autorità di aver commesso un tentato omicidio, aveva tutto l'interesse di ~~accusare~~ accusare altri pur di disculpare se stesso, salvo poi a ritrattare davanti al Giudice ogni propalazione.

<sup>Si noti</sup> Inoltre si rileva anzitutto che in ordine al preteso attentato contro il Di Piazza non si è accertata la distanza dalla quale vennero esplosi i colpi, né la loro direzione, per cui non c'è dato di poter oggi con sicurezza ritenere che l'intenzione dell'agente sia stato quella <sup>di</sup> uccidere, bene essendo possibile che i colpi siano stati esplosi in aria a scopo intimidatorio.

Sta di fatto, comunque, che grave discordanza vi è tra l'asserto del Cucinella e la dichiarazione dell'offeso circa l'ora in cui sarebbero stati esplosi i due colpi di moschetto.

Dice il primo di averli uditi verso l'imbrunire del giorno 16 maggio, mentre il secondo afferma che l'attentato sarebbe stato eseguito a notte inoltrata e cioè alle ore 23,30.

E la ~~possibilità~~ dei riscontri obiettivi, che il verbalizzante cercò di ottenere, è fallita in pieno, poiché non vennero, nei luoghi indicati dal Cucinella, rinvenuti i due moschetti di cui alla sua dichiarazione, ma solo, in un casolare nel fondo appartenente al padre del Tocco Giuseppe, un solco ricoperto di terriccio dove - a dire del verbalizzante - poté nascondersi l'arma da quello adoperata.

Ne consegue che i sospetti del Bi Piazza, che hanno portato al fermo del Cucinella, non sono stati rafforzati da alcun altro elemento di prova, poiché tale non può ritenersi la cennata dichiarazione estragiudiziale del detenuto, ritrattata poi giudizialmente, e soprattutto quando - come nel caso in esame - sia per il suo contenuto, che per le circostanze in cui venne resa, appare ~~insufficiente~~ non convincente perché contraddittoria, ~~incontraddittoria~~ e non disinteressata.

Si ritiene quindi conforme a giustizia prosciogliere i prevenuti da tutti i reati ascritti in rubrica per insufficienza di prove.

P. Q. M.

La Corte su conforme richiesta del P.M.

Visto l'art. 378 e seguenti C.P.P. dichiara di non doversi procedere contro Cucinella Giuseppe, Tocco Giuseppe, e Tocco Vincenzo per insufficienza di prove.

Così decisa il 18 luglio 1951.

*Cassata*  
*invenio*  
*M. S. Carr.*

Depositate in Cancelleria oggi  
24 LUG. 1951

IL CANCELLIERE

Blank lined area for text or drawings.



CORTE DI APPELLO

DI  
PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

1002/50  
Reg. Gen.

Sez. Istruttoria

Al Sig. Direttore del  
Carcere Giudiziario di

Al

a norma dell'art. 3 n. 4  
del R. D. 28-5-1931 n. 603

Accessore ricevuto

Data

Il Cancelliere

Si rimette all'Ill.mo Sig.

giusta la richiesta del

n. di prot.

Palermo, 194

Il Cancelliere

U.T.E.S. - Tel. 17.262 - Palermo

## ESTRATTO DI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZIONE ISTRUTTORIA

composta da: Dott. Cassata Luigi, Presidente

Dott. Merenda Roberto, consigliere

" Mauro Antonino - consigliere

ha emesso la seguente

## SENTENZA

## CONTRO

Cucinella Giuseppe di Salvatore e di Galio Giuseppa na-  
to il 1-6-25 a Montelepre, det. a Viterbo - det.Tocco Giuseppe di Salvatore e di Mannino Rosaria nato  
25-7-25 a Montelepre - det. scarc.Tocco Vincenzo di Salvatore e di Mannino Rosaria nato  
27-3-1919 a Montelepre - sc. lib. prov.

## IMPUTATI

a) del reato punito e previsto dagli art. 61 n. 5, 624,  
625 n. 5 C.P. per essersi nella notte dell'11 luglio  
1950 in unione e correati fra loro impossessati di un  
quantitativo imprecisato di melloni e cioè circa Kg. 140  
di danno di Di Piazza Francesco;b) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per  
essersi nella notte del 13 luglio 1950, in unione e cor-  
reati fra loro, impossessati per trarne profitto di  
Kg. 60 di melloni in danno dello stesso Di Piazza;c) del reato p.e p. dagli art. 56, 110, 575, 577 n. 2 C.P.,  
per avere, in unione e correati fra loro e con premedita-  
zione, compiuto atti idonei diretti in modo non equi-  
voco a cagionare la morte del detto Di Piazza, senza  
che l'evento si fosse verificato. In contrada Parmi la  
notte del 16-7-50;d) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P.  
per essersi in unione e correati fra loro, nella notte  
del 18-7-50, impossessato per trarne profitto di Kg.  
300 di pere in danno del più volte citato Di Piazza;e) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per  
essersi in unione e correati fra loro nella stessa notte  
sub di impossessato per trarne profitto di Kg. 400 di  
pere in danno di Gaglio Giovanni;f) del reato p.e p. dall'art. 4 D.P. 19-8-48 n. 1184 proroga-  
to legge 29-7-49 n. 480 per detenzione armi da guerra;

g) art. 5 legge stessa per porto delle medesime;

h) del reato p.e p. dagli art. 56-81-110-629 C.P. per av-  
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad  
estorcere del denaro a La Fava Marco con più azioni

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e senza che l'evento si fosse verificato.

In Palermo inverno 1948

- 1) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 110, 625 n. 5 C.P. per avere in unione e correttezza fra loro, in una notte imprecisata del febbraio u.s. tagliato 120 viti di proprietà di La Fata Giovanni;
- 1) del reato p.e p. dall'art. 61 n. 5, 424 C.P. per avere, nella stessa notte allo scopo di danneggiare la cosa altrui appiccato il fuoco ad un pagli di proprietà del detto La Fata Giovanni.

O M I S S I S

P. Q. M.

La Corte su conforme richiesta del P.M.

Visto l'art. 378 e seguenti C.P.P. dichiara di non doversi procedere contro Cucinella Giuseppe, Tocco Giuseppe e Tocco Vincenzo per insufficienza di prove.

Così decisa il 18 luglio 1951

seguono le firme

Estratto conforme all'originale per l'esecuzione.

Palermo 31-7-1951

IL CANCELLIERE



**GARIBOLDI ANTONIO DI VITERBO**


Prot. N. 7402/3.1.0

Viterbo, li 8 Agosto 1951

Alla Sezione Istruttoria  
presso la Corte d'Appello di

P A L E R M O

V/to si restituisce significando che il nominato  
CUCINELLA GIUSEPPE DI SALVATORE non risulta essere ristretto in questo Istituto.



IL DIRETTORE  
(Orlando Dr. Riccardo)

1° Si ridonna per la veduta,  
a Caccopardo e Torco  
Ninno, in Monteleone  
Via Giovanni Meli; 13


Palermo 19.10.1951

TELEFONO 4 PART. 01

2 OCT 1951

96 888

Chianelli  
Ferraro



H. signor fido per tempo fa - della lettera  
espresso ricevuto da mio Leo Mosca, che  
che ad aiutarci nella parte della vita  
ripetendoci nel fondo danneggiato 2104


da Leo Giuseppe

Luca

Luca

AVV. BENEDETTO BARRETTA  
Dott. GIOACCHINO BARRETTA

PALERMO - VIA G. GEMMELLARO N. 44  
MILANO - VIA F. HAYEZ, 14 - TEL. 202820



21  
All'On. signor giudice Istruttore G. II  
Tribunale di Palermo

Nell'interesse dei fratelli Rocco Vincenzo  
e Giuseppe di Solofrone imputati come  
atti, domando che V. S. Vostra voglia  
ordinare l'evacuazione degli stessi in-  
venendo potestà emergere a loro carico  
elementi od indizi alcuno di responsa-  
bilità con il massimo orgoglio.

avv. B. Barretta

al PM 36  
Lec

per il lavoro, approvato  
la istruzione - competenza

Salerno, 9.10.1950

Legg p  
Leciano

MODULARIO  
G.G. - a.c. - 387Modello N. 14  
(art. 90 del Reg.)Carcere Giudiziario di Palermo

## Estratto del Registro

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 25/10/50  
a termine dell'articolo 80 del Codice di procedura penale che si rimette  
al Procuratore della Repubblica di PalermoN. d'ordine del registro 221Generalità del detenuto Cucimella GiuseppePosizione giuridica: Imp. di tentato omicidio

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico:

Richieste e dichiarazioni diverse:

Attestazioni:

addi 25/10/50

Il Funzionario delegato

Il Direttore Albanese

STUDIO LEGALE  
AVV. FILIPPO SEMINARA  
Via Re Federico, 23  
P A L E R M O

30

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

P A L E R M O

==.==.==.==.==.==.==

Nell'interesse di Tocco Giuseppe, detenuto, imputato di ten\_  
tato omicidio, furto ed altro, dati i buoni precedenti penali e  
moralì dell'imputato e tenuto anche presente che nei di lui con\_  
fronti in processo vi sono degli indizi privi di qualsiasi consi\_  
stenza chiedo che la S.V. voglia autorizzare la escarcerazione  
subordinatamente alla libertà provvisoria.

Con ogni osservanza

Palermo 12 ottobre 1950

Avv. Filippo Seminara